



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 140

Contestazione delle contravvenzioni

La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al contravventore. Salvo il caso che il contravventore addivenga immediatamente all'obblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario processo verbale, contenente anche le dichiarazioni che il contravventore chiede che vi siano inserite. Copia di detto processo deve essere consegnata al contravventore.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-140-contestazione-delle-contravvenzioni/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it